



UnitelmaSapienza

Università degli Studi di Roma

REGOLAMENTO PER I SERVIZI IN FAVORE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ E CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 febbraio 2024 (rev. 1.0)

Versione 3 - 05/02/2024

UnitelmaSapienza
Piazza Sassari, 4
00161 Roma
unitelmasapienza.it



Indice

Abstract	3
Normative e Documentazione di riferimento	4
Articolo 1 - Oggetto ed ambito di applicazione	5
Articolo 2 – Destinatari	5
Articolo 3 – Certificazioni	5
Articolo 4 - Struttura organizzativa dei servizi di Inclusione e Apprendimento di Ateneo	6
Articolo 5 – Soggetti e Ruoli	8
a) Delegato del Rettore	
b) Docente referente del CdS	
c) Tutor Specializzato	
d) Commissione dei Servizi per l’Inclusione e l’Apprendimento	
e) Tutor alla pari	
Articolo 6 – Attività e Servizi erogati	13
Articolo 7 – Misure dispensative e strumenti compensativi per studentesse e studenti con Disabilità	13
Articolo 8 – Misure dispensative e strumenti compensativi per studentesse e studenti con DSA	14
Articolo 9 - Doveri degli studenti con Disabilità e DSA	15
Articolo 10 – Risorse finanziarie e modalità di gestione dei fondi	15
Articolo 11 – Disposizioni finali	16



Abstract

Le azioni e i servizi erogati dall'Università Unitelma Sapienza a favore delle studentesse e degli studenti con Disabilità e con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) si ispirano ai principi di diritto allo studio, vita indipendente, cittadinanza attiva e inclusione nella società. Gli interventi e i servizi disciplinati dal presente Regolamento sono destinati alle studentesse e studenti con Disabilità e DSA o con disabilità temporanee, regolarmente iscritti all'Ateneo aventi comprovata certificazione sanitaria di cui all'Art. 3 (pag. 5). Come disciplinato dall'art. 4 (pag. 6), "L'Ateneo cura l'inclusione delle studentesse e degli studenti con Disabilità e DSA attraverso gli Organi a cui è demandata l'organizzazione dell'attività didattica, supportati dai seguenti soggetti:

- a) il Delegato del Rettore *dei Servizi per l'Inclusione e l'Apprendimento - S.I.A.*;
- b) i Docenti referenti dei CdS;
- c) Medico competente su Disabilità e DSA;
- d) la Commissione *dei Servizi per l'Inclusione e l'Apprendimento - S.I.A.* (di seguito Commissione);
- e) il Tutor Specializzato e Tutor di riferimento dei CdS;
- f) Referenti dell'Area Servizi agli Studenti;
- g) Tutor alla pari.

Tali soggetti rientrano nella struttura organizzativa denominata *Sportello Inclusione*. Le attività e i servizi erogati sono disciplinati nell'art. 6 (pag. 12).

Come previsto dalla Proposta di Organizzazione delle Azioni in vista della visita Istituzionale per l'accreditamento periodico formulata dal PQA e condivisa con il gruppo di lavoro Visita ANVUR nella seduta del 8 gennaio 2024, all'esito dell'approvazione del Regolamento da parte del CdA, sarà necessario procedere con urgenza (in ogni caso non oltre il mese di febbraio) all'aggiornamento delle Linee Guida per l'inclusione e l'apprendimento degli



studenti di Unitelma Sapienza con Disabilità e con DSA, approvate dal Senato Accademico nella seduta del 20 aprile 2022.

Normativa e Documentazione di riferimento

- Legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, recante *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate* e ss.mm.ii.;
- Legge 28 gennaio 1999, n. 17, recante *Integrazione e modifica della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*;
- Legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante *Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici*" e ss.mm.ii.;
- Legge 3 marzo 2009, n. 18, recante *Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità*;
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*;
- D.M. 5669 del 12 luglio 2011 e le linee guida allegate "Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento";
- Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA);
- Linee guida approvate dall'assemblea della CNUDD - Conferenza nazionale universitaria dei delegati per la disabilità, il 10 luglio 2014;
- Statuto e Regolamenti dell'Università.



Articolo 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

Per l'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza (di seguito denominata Ateneo) l'inclusione e il diritto allo studio rappresentano i presupposti fondamentali su cui si basa la cultura dell'Ateneo.

L'Ateneo, pertanto, favorisce e supporta l'integrazione delle studentesse e studenti con Disabilità, Invalidità e Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) in tutti gli ambiti della vita universitaria, dando seguito alla normativa soprariportata. A tal fine e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, l'Ateneo si impegna a fornire in particolare ogni opportuno supporto per l'apprendimento e le prove d'esame.

Articolo 2 - Destinatari

Possono usufruire dei servizi, misure e strumenti di inclusione, disciplinati dal presente Regolamento, le studentesse e gli studenti che siano iscritti a corsi di studio dell'Ateneo (lauree, lauree magistrali, lauree magistrali a ciclo unico, corsi di formazione e alta formazione, master e dottorati di ricerca) e che sulla base dei contenuti delle vigenti disposizioni legislative in materia risultino:

- a) studentesse e studenti con invalidità e/o disabilità;
- b) studentesse e studenti con DSA;
- c) studentesse e studenti con bisogni specifici temporanei, causati da incidenti, interventi chirurgici, ricoveri o altre patologie parzialmente invalidanti ai fini dello studio.

Articolo 3 - Certificazioni

Le studentesse e gli studenti devono presentare le seguenti certificazioni, riguardanti patologie invalidanti, anche parzialmente, rispetto all'accesso allo studio e alle strutture dell'Ateneo:



- a) certificazione dello specifico tipo di invalidità (con indicazione - per i casi in cui ciò sia previsto della percentuale);
- b) certificazione di una delle disabilità previste dall'art. 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o provvedimento giudiziale equipollente (comunicazione INPS n. 13007 dell'11/05/2011);
- c) certificazione di DSA rilasciata da strutture del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso, riportante il riferimento ai codici nosografici e alla dicitura esplicita del DSA della Lettura e/o della Scrittura e/o del Calcolo (in conformità alle indicazioni della L. 170/2010, della Consensus Conference, Cc-ISS-2011, e successive integrazioni, e di quanto previsto dalla Conferenza Stato Regioni 2012 come recepita dalle singole Regioni). La diagnosi deve essere rilasciata da non più di tre anni, se redatta prima del raggiungimento della maggiore età;
- d) adeguata certificazione medica specialistica attestante una disabilità temporanea;

In caso di sopravvenute modifiche relative alla condizione che causa ostacolo o difficoltà nello studio e/o all'accesso ai servizi e strutture dell'Ateneo (inclusi i poli didattici), deve essere presentata certificazione appositamente aggiornata.

Articolo 4 – Struttura organizzativa dei servizi di Inclusione e Apprendimento di Ateneo

L'Ateneo cura l'inclusione delle studentesse e degli studenti con Disabilità e DSA attraverso gli Organi a cui è demandata l'organizzazione dell'attività didattica, supportati dai seguenti soggetti:

- a) il Delegato del Rettore ai Servizi per l'Inclusione e l'Apprendimento - S.I.A. (di seguito Delegato del Rettore);
- b) i Docenti referenti dei Corsi di Studio (CdS);



- c) Medico competente su Disabilità e DSA.
- d) la Commissione dei Servizi per l'Inclusione e l'Apprendimento - S.I.A. (di seguito Commissione);
- e) il Tutor Specializzato e i Tutor di riferimento dei CdS;
- f) i Referenti dell'Area Servizi agli Studenti;
- g) Tutor alla pari.

I soggetti su menzionati rientrano nella struttura organizzativa denominata *Sportello Inclusione*.

Lo Sportello è in contatto con le studentesse e gli studenti con Disabilità e DSA ed ha la responsabilità di individuare i bisogni, definire gli interventi e monitorare il corretto svolgimento delle procedure attivate all'interno dell'Ateneo. Nello specifico, lo Sportello ha la funzione di:

- supportare l'attività del Delegato e della Commissione raccogliendo e monitorando i dati di interesse;
- verificare preliminarmente le certificazioni presentate, vagliandone l'adeguatezza;
- valutare - se del caso e nei casi di maggiore complessità, in collaborazione con la Commissione e il medico competente - l'idoneità della certificazione medica presentata dallo studente al fine di confermare o individuare le misure compensative e dispensative più consone affinché lo studente possa affrontare con profitto il percorso di studi;
- raccogliere e dare riscontro alle richieste delle studentesse e degli studenti, specialmente di supporto didattico, e assisterli nelle pratiche amministrative;
- fungere da raccordo fra la struttura di Ateneo (uffici amministrativi, poli didattici, tutor specializzato, tutor dei CdS, referenti docenti dei CdS e corpo docente) e le studentesse e gli studenti;
- facilitare l'organizzazione e la gestione amministrativa per l'erogazione dei servizi e il monitoraggio della loro efficacia.



Articolo 5 – Soggetti e Ruoli

a) Delegato del Rettore.

Il Rettore dell'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, ai sensi dell'art. 16, comma 5 bis, della legge n. 104/1992 (come modificato dalla legge n. 17/1999) e in virtù dell'art. 20 comma 5 dello Statuto di Unitelma Sapienza, nomina un docente quale *Delegato/a dei Servizi per l'Inclusione e l'Apprendimento - S.I.A.* Il Delegato del Rettore, salva l'autonomia didattica dei Consigli di CdS e dei Dipartimenti, nonché l'autonomia dei docenti nell'effettivo svolgimento dell'attività didattica, ai sensi del sopra citato comma 5 bis dell'art 16, ha *"funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione, inclusione e apprendimento nell'ambito dell'Ateneo"*. Costituisce, dunque, il punto di riferimento all'interno dell'Ateneo per tutte le questioni inerenti alla Disabilità e DSA e coordina lo Sportello Inclusione. Informa gli Organi accademici riguardo eventuali criticità emerse. È il punto di riferimento verso tutte le realtà esterne all'Università che si occupano di Disabilità e DSA, e fornisce, in materia, indicazioni precise agli Organi Accademici con riguardo allo sviluppo delle politiche generali dell'Ateneo concordate con la Commissione. Infine, partecipa alla CNUDD (Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità) come previsto dall'art. 3 del Regolamento della stessa.

b) Docente Referente del CdS

I docenti Referenti, nominati dai Consigli di CdS, hanno il compito di:

- svolgere, qualora vi fosse necessità, una funzione di raccordo fra le esigenze delle studentesse e degli studenti muniti di certificazione di cui all'art. 3 e i docenti, anche con riferimento alle eventuali misure da adottare durante le prove d'esame;
- offrire collaborazione alla risoluzione di eventuali problematiche;



- supportare il Delegato del Rettore per lo sviluppo di azioni migliorative inerenti ai servizi di Inclusione e Apprendimento;
- collaborare alle attività finalizzate alla diffusione di informazioni all'interno del CdS riguardanti la disabilità e i DSA;
- offrire eventuale collaborazione ai docenti sulla gestione di studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES).

c) Tutor Specializzato

Il Tutor specializzato è uno psicologo con competenze in merito a Disabilità e DSA, con particolare riguardo alla didattica inclusiva. Si tratta di una figura professionale interna o esterna alla struttura di Ateneo, offerta alle studentesse e studenti con Disabilità e DSA, tenuta a svolgere attività di tutoring e counseling psicopedagogico, con l'obiettivo di favorire il successo formativo durante l'intero percorso di studi attraverso un sostegno personalizzato e l'individuazione di misure adeguate mediante:

- la pianificazione di uno o più colloqui volti a individuare i supporti e i sostegni necessari;
- il supporto allo Sportello Inclusione per le indicazioni metodologiche e psicopedagogiche utili per l'assistenza a studentesse e studenti con Disabilità e DSA per l'intero percorso accademico;
- la predisposizione, in accordo con Sportello Inclusione, di un piano individualizzato con indicazioni metodologiche e psicopedagogiche per l'intero percorso accademico, aggiornabile nel tempo;
- il supporto, assieme ai Tutor dei CdS, nell'utilizzo della piattaforma e-learning e nella fruizione delle videolezioni e delle e-tivity;
- il supporto nel superamento degli esami laddove vi siano difficoltà nell'organizzazione e nel metodo. In particolare, si coordina con i Referenti dei CdS e i docenti dell'Ateneo per problematiche inerenti all'integrazione nelle attività didattiche degli studenti con Disabilità e DSA e l'individuazione delle



modalità più opportune per lo svolgimento delle prove di esame di profitto sulla base della certificazione presentata;

- l'attività di rendicontazione delle attività svolte, a cadenza semestrale, utili alla valutazione delle attività e al monitoraggio delle azioni messe in atto, valutate dalla Commissione.

Il Tutor specializzato esterno viene selezionato secondo le procedure di valutazione già adottate in Ateneo per il reclutamento dei Tutor. Le candidature sono valutate da una commissione competente composta dal Delegato Rettore, Medico specialista e uno/una psicologo/a con comprovate esperienze in materia di Disabilità e DSA (individuati dal Rettore), Direttore Generale o suo Delegato.

L'eventuale rinnovo contrattuale del Tutor Specializzato avviene tramite la valutazione della relazione annuale dei compiti svolti valutata dalla medesima commissione competente.

Il Tutor Specializzato interno viene reclutato seguendo le medesime procedure definite per il personale tecnico amministrativo a tempo determinato e indeterminato.

d) Commissione dei Servizi per l'Inclusione e l'Apprendimento - S.I.A.

La Commissione dei Servizi all'Inclusione e l'Apprendimento - S.I.A è composta da:

- Il Delegato del Rettore (Presidente);
- Docenti referenti per ciascun CdS, scelti dai consigli di CdS in ragione della loro competenza in materia;
- Un Medico che abbia anche comprovate competenze specifiche in materia di Disabilità e DSA, nominato dal Rettore;
- Tutor specializzato (con funzioni esclusivamente consultive);
- Due rappresentanti eletti dagli studenti;
- Il/la Responsabile dell'Area di supporto alla didattica e il/la Responsabile dell'Area Servizi agli Studenti;



1. Il Delegato del Rettore convoca e presiede, in qualità di Presidente, le sedute della Commissione, assicurando l'esecuzione delle decisioni da questa adottate.
2. Le sedute della Commissione vengono svolte almeno tre volte durante l'anno accademico e comunque ogni qualvolta il Presidente o 1/3 dei suoi componenti lo richieda. Le sedute sono valide in presenza della metà più uno dei suoi componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Per ogni seduta della Commissione viene redatto un verbale che viene sottoscritto unicamente dal Presidente e dal componente della Commissione che svolge le funzioni di segretario della riunione.

La Commissione, che potrà essere incrementata (mantenendo integre le proporzioni tra personale docente, personale amministrativo, professionisti del settore e studenti, secondo quanto sopra stabilito) in base a specifiche esigenze, ha le seguenti funzioni:

- individuare le esigenze e formulare proposte sulle iniziative da attivare in base ai dati delle studentesse e degli studenti con Disabilità e DSA iscritti presso l'Ateneo anche per il miglioramento dell'accessibilità dei locali e dei servizi (aule di esame e uffici dell'Ateneo; piattaforma e-Learning; sito web; software gestionali delle carriere);
- predisporre, sentita la Direzione Generale e con il supporto degli appositi Uffici Amministrativi, il piano di utilizzo dei finanziamenti ministeriali (legge n. 17/1999) e di altri eventuali fondi e provvedere alla relativa rendicontazione;
- promuovere azioni di sensibilizzazione sulle tematiche inerenti all'inclusione delle persone con Disabilità e DSA, sia all'interno delle strutture accademiche che all'esterno delle stesse e formulare proposte in merito alle iniziative da attivare per favorire l'inclusione delle studentesse e degli studenti con Disabilità e DSA nell'ambito delle attività universitarie;



- elaborare specifici progetti anche in collaborazione con altri enti;
- stabilire le modalità per la valutazione dei servizi erogati alle studentesse e agli studenti con Disabilità e DSA;
- agire per la risoluzione, in casi particolari, anche tramite la valutazione delle certificazioni e delle misure da adottare;
- esaminare i casi che, per la loro complessità, richiedono approfondimenti tecnici specifici.

e) Tutor alla pari

Il Tutor alla pari - individuato mediante specifiche procedure di selezione, su proposta degli Organi didattici competenti, tra le studentesse e gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Studio di Ateneo - è uno/a studente/essa dell'Ateneo che può svolgere attività di supporto alle studentesse e agli studenti con Disabilità e DSA, tra cui:

- assistenza nel corso degli incontri di ricevimento con i docenti;
- ausilio nel reperire materiale didattico e di studio;
- supporto e assistenza, durante gli esami di profitto, ai colleghi con Disabilità e DSA, qualora stabilito dai Docenti referenti e dal Delegato;
- assistenza per lo svolgimento di pratiche amministrative universitarie, nel caso in cui il/la collega Disabile e/o DSA non sia in grado di svolgere autonomamente tali attività;
- supporto nella redazione della tesi di laurea, qualora stabilito dai Docenti referenti e dal Delegato.

Una volta selezionato, il Tutor alla pari parteciperà al corso di formazione sul supporto per studenti e studentesse con Disabilità e DSA. Inoltre, l'incarico del Tutor alla pari può essere riconosciuto, previa approvazione della Commissione S.I.A. e degli Organi competenti, come attività di tirocinio extracurricolare e retribuito con borsa di studio.



Articolo 6 – Attività e Servizi erogati

L'Ateneo garantisce nei confronti degli studenti di cui all'art. 2:

- misure dispensative e/o strumenti compensativi nel rispetto della normativa vigente e sulla base della certificazione presentata mediante un lavoro di coordinamento tra i docenti e i docenti referenti dei CdS con il supporto dello Sportello Inclusione. Tali misure e strumenti potranno essere utilizzati anche durante gli esami di profitto, come disciplinato dagli artt. 7 e 8;
- agevolazioni sulle tasse di iscrizione ai Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale e Magistrale a Ciclo Unico, Corsi di formazione e di Alta formazione e Master per studentesse e studenti con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, su specifica delibera del Consiglio di Amministrazione;
- tutoring e counseling e in favore degli studenti con Disabilità e DSA anche per il tramite di un Tutor specializzato e/o alla pari, come meglio elencate nel precedente art. 5.

Il Delegato del Rettore, sentita la Commissione dei Servizi all'Inclusione e l'Apprendimento - S.I.A., decide in merito all'attivazione di ulteriori servizi di ausilio specializzati in relazione a peculiari e gravi Disabilità di studenti che chiedano specifici interventi, verificandone la fattibilità, la competenza, la sostenibilità dei relativi costi, con il supporto tecnico dello Sportello per l'Inclusione e per l'Apprendimento.

Articolo 7 - Misure dispensative e strumenti compensativi per studentesse e studenti con Disabilità

Il docente, in coordinamento con il docente referente di CdS e con il supporto del tutor specializzato, favorisce l'apprendimento didattico delle studentesse e



degli studenti con disabilità in funzione della certificazione recepita dallo Sportello Inclusione e delle misure necessarie al tipo di patologia riscontrata. Nello specifico per quanto riguarda le prove d'esame, potrà adottare misure quali ad esempio: tempi aggiuntivi o riduzione quantitativa (non qualitativa) della prova; scelta tra prova scritta e orale o tra diverse formule scritte; suddivisione dell'esame in più prove parziali (solo in casi di particolare gravità); uso di strumenti didattici e tecnologici (lettore o scrittore automatico); utilizzo della calcolatrice; uso di mappe concettuali schematiche, tabelle, formulari, glossari, ecc.; possibilità di svolgere la prova di esame per primo o in separata sede (anche da casa per i casi di gravi invalidità e previa concessione del nulla osta da parte della Commissione); presenza del tutor specializzato e/o del Tutor alla pari.

Articolo 8 - Misure dispensative e strumenti compensativi per studentesse e studenti con DSA

Il docente, in coordinamento con il docente referente di CdS e con il supporto del tutor specializzato, applicherà le misure dispensative e compensative precedentemente concordate, con particolare riferimento alle prove d'esame, al fine di garantire l'inclusione degli studenti con DSA. In particolare, la legge 170/2010 e le Linee Guida allegate al D.M. 5669/2011, salva l'autonomia del docente nella scelta dello strumento più adatto rispetto alla tipologia di DSA, prevedono l'applicazione di misure, quali prove orali anziché scritte; uso di personal computer con correttore ortografico e sintesi vocale; tempo supplementare del 30% in più oppure riduzione quantitativa della prova; valutazione dei contenuti più che della forma. In aggiunta, in stretta correlazione con il disturbo certificato, sulla base delle Linee Guida CNUDD del 2014, possono essere applicate dal docente, ulteriori misure dispensative (es. suddivisione della prova in più prove parziali) e strumenti compensativi (es. utilizzo della calcolatrice o di mappe concettuali). Lo Sportello Inclusione provvederà a inviare al docente appositi memorandum sull'eventuale



partecipazione di studenti con disabilità o DSA, almeno 7 giorni prima dell'appello. Una volta approvati gli strumenti compensativi, e qualora gli esami si svolgano presso i poli didattici, il referente del polo dovrà controllare, a seguito di apposita richiesta del docente, che gli strumenti in possesso degli esaminati siano conformi con quanto approvato dal docente.

Articolo 9 - Doveri degli studenti con Disabilità e DSA

Qualora uno studente con Disabilità e con DSA desideri fruire dei servizi previsti dal Regolamento deve fornire la documentazione necessaria ai sensi della normativa vigente, come sopra meglio specificato, e successivamente deve:

- a. comunicare con congruo anticipo allo Sportello per l'Inclusione e per l'Apprendimento eventuali speciali esigenze didattiche (nell'ambito esclusivamente di competenza dell'Ateneo e nei limiti delle previsioni del presente Regolamento) scrivendo all'apposita mail sportelloinclusione@unitelmasapienza.it.
- b. rispettare le modalità e i tempi di erogazione dei servizi, impegnandosi a comunicare con congruo anticipo allo Sportello per l'Inclusione e per l'Apprendimento l'eventuale rinuncia.

Articolo 10 – Risorse finanziarie e modalità di gestione dei fondi

Nell'attività di sostegno a favore degli studenti con Disabilità o DSA, l'Ateneo può utilizzare le risorse finanziarie appositamente stanziare dal MUR *ex legge* n. 17/99 e successive integrazioni e modifiche, le somme specificamente stanziare sul proprio Bilancio, nonché le risorse finanziarie ed eventuali altri beni acquisiti a seguito di donazioni, convenzioni o ad altro titolo, finalizzate all'abbattimento delle barriere didattiche, psicologiche, pedagogiche e tecnologiche relative alla vita universitaria. Tutti i fondi a favore degli studenti



con Disabilità, ivi compresi quelli *ex legge* n. 17/99 del MUR, confluiscono nel Bilancio dell'Ateneo e sono gestiti secondo le procedure contabili proprie dell'Ateneo, in base al Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e alle sue attuazioni.

Articolo 11 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme dell'Unione Europea, statali, regionali e regolamentari vigenti in materia. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.